



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Cagliari

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7554/2018 promossa da:

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), con sede legale in Nuoro, Via Straullu, 35, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* dott. *Parte_2* elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Scano, 46, presso l'AVV. ENRICO FERRERO (c.f. *C.F._1* - pec *Email_1* - fax 070/4604190) che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale in calce all'atto principale

OPPONENTE

contro

ING. *Controparte_1* (c.f. *C.F._2*), con studio in Cagliari Viale A. Diaz n. 86, rappresentato e difeso dall'AVV. FABRIZIO CONI come da procura alle liti in calce all'atto di costituzione e difesa, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Cagliari via Pessina

87

OPPOSTO

CONCLUSIONI



Nell'interesse dell'opponente: “**1)** in via pregiudiziale, dichiarare l'improponibilità della domanda azionata in via monitoria dall'opposto ing. **CP_1** o comunque l'incompetenza/difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Cagliari per essere competente il Collegio arbitrale indicato dalle parti nella convenzione del 21/12/1990 (art. 18), e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; **2)** in subordine, dichiarata preliminarmente la prescrizione dell'avverso diritto di credito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto mandare assolta l'odierna opponente da ogni pretesa; **3)** in via ulteriormente gradata e salvo gravame, eventualmente previa compensazione tra gli importi maturati ai sensi dell'art. 4 della convenzione del 21/12/1990 a titolo di penale per il ritardo e l'eventuale controcredito del Professionista, rigettare comunque ogni avversa domanda e per l'effetto mandare assolta l'odierna opponente da ogni pretesa; **4)** in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio”.

Nell'interesse dell'opposto: “Voglia l'Imm.mo signor Giudice, *contrariis rejectis*, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, **Nel merito:** rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre a rimborso forfettario ed accessori come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 10.09.2018, regolarmente notificato, **Parte_1** ha convenuto in giudizio l'ing. **Controparte_1** proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1006/2018 dell'importo di euro 69.173,93, datato 8.06.2016, r.g. 4727/2018. A sostegno della propria opposizione **Pt_1** ha esposto: **a)** che la domanda monitoria dell'ing. **CP_1** risulta improponibile per difetto di giurisdizione, poiché l'art. 18 della convenzione del 21/12/1990 stipulata tra l'ing. **CP_1** (e l'ing. **Persona_1** e la **Controparte_2** [...] stabilisce espressamente che «*Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico previsto nella presente*



convenzione saranno ... definite da un collegio arbitrale di tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione Regionale, uno dai Professionisti ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano espressamente di rinunciare»; **b)** che, nel merito, il

Controparte_3 sul Rio Govossai, al quale la *Controparte_2* aveva trasferito le competenze relative alla realizzazione delle opere per cui è causa, in data 28/2/2003 era divenuto *Controparte_4* ed in data 13/10/2005 era stato incorporato dalla soc. *Controparte_5* estinguendosi infine in data 22/12/2005, a seguito della trasformazione di quest'ultima società in *Parte_1* e, che a causa degli avvicendamenti societari sopra descritti, *Pt_1* non è oggi in grado di ricostruire le vicende relative al rapporto posto a fondamento dell'avversa pretesa creditoria, in particolare, perché non dispone di elementi utili per valutare se controparte, in conformità agli accordi di cui alla convenzione del 21/12/1990, abbia esattamente e tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte e se, quindi, abbia effettivamente maturato il diritto a percepire l'intero compenso pattuito; **c)** che il credito azionato dall'ing. *CP_1* si è prescritto. In ordine a tale ultimo rilievo, *Pt_1* ha eccepito che non risulta che la fattura n. 8/2006 del 27/4/2006 dell'importo di euro 69.173,93 le sia stata inviata, non essendovi in atti la prova che lo stesso documento sia stato trasmesso e tanto meno ricevuto, specie nella data *ex adverso* indicata; **d)** che l'ing. *CP_1* avrebbe dovuto consegnare il progetto definitivo entro il termine di 90 giorni dalla stipula della predetta convenzione e che in difetto, sarebbe stata applicata «una penale di L. 0,40% per ogni settimana di ritardo» e, nel caso in cui il ritardo fosse stato superiore a 30 giorni, l'Amministrazione regionale sarebbe rimasta libera da ogni impegno nei confronti del professionista, il quale non avrebbe potuto «pretendere compensi o indennizzi di sorta» (cfr. art. 4 della convenzione) e che tale tempistica non sarebbe stata rispettata dall'ing. *CP_1* atteso che, da quanto si evince dal verbale di collaudo redatto nel corso del 2002, il progetto



principale è stato depositato ed approvato nel corso del 1996, cioè oltre cinque anni dopo la conclusione della predetta convenzione. In ragione di tale ultimo rilievo, *Pt_1* ha eccepito la compensazione tra gli importi maturati ai sensi dell'art. 4 della convenzione a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento e l'eventuale controcredito vantato dall'ing. *CP_1* e) che la pretesa azionata a titolo di onorari indicati nella fattura in rapporto alle prestazioni effettivamente eseguite dall'ing. *CP_1* difetterebbe di una analitica indicazione dei criteri di imputazione degli importi fatturati, il che impedisce qualsiasi verifica in ordine alla congruità delle relative modalità di calcolo.

Con comparsa di costituzione e risposta del 14.01.2017 l'ing. [...] *Controparte_1* ha contestato l'avverso ricorso esponendo che **a)** nessuna contestazione, fino al presente giudizio è stata mai sollevata da controparte sulla prestazione professionale eseguita; **b)** che per la sua attività ha ripetutamente sollecitato il pagamento del relativo compenso; **c)** che la clausola di cui all'art. 18 della Convenzione regola soltanto le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'espletamento dell'incarico e che non si fossero potute definire in via amministrativa, pertanto, se la controversia avesse avuto ad oggetto una contestazione sull'espletamento dell'incarico professionale dell'ing. *CP_1* avrebbe operato la riserva contenuta nell'art. 18 ma il caso di specie ha ad oggetto un credito pecuniario dovuta all'opposto che deve essere liquidato ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.; **d)** che il credito oggetto della controversia non si è prescritto poiché relativo non limitatamente alla progettazione di un singolo intervento, ma alla progettazione e direzione dei lavori per la bonifica della vasta area del bacino sotteso della *Controparte_6* e della bassa valle del Cedrino e che la consegna dei lavori è avvenuta il 16 marzo 1998 e il relativo collaudo finale è avvenuto nell'anno 2002; successivamente, in data 27.04.2006, l'ing. *CP_1* trasmetteva ad *Parte_1* la fattura dell'importo pari a € 69.173,93 per la sola attività di direzione dei lavori; che non vi è stato alcun



ritardo da parte dell'ing. CP_1 nella sua attività di progettazione e ciò è dimostrato dal fatto che non esiste alcun documento della Controparte_2 o del Controparte_7 in cui si rileva un ritardo nell'attività di progettazione ed, infatti, la fattura n. 13/2000 emessa dall'ing. CP_1 in data 4/08/2000 per l'importo di Lire 67.388.173 relativa alla "progettazione preliminare ed esecutiva dei collettori e impianto di depurazione Orosei - Decreto 3860/93" è stata regolarmente pagata dal Controparte_7

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate dalle parti nei propri scritti difensivi.

L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

La società opponente ha sollevato in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito, sulla base della previsione della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione stipulata e sottoscritta tra la Regione autonoma della Sardegna – Assessorato alla difesa dell'ambiente e l'ing. CP_1. L'art. 18 della Convenzione stabilisce che *"Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico previsto nella presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione regionale, uno dai Professionisti ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale competente per territorio"*. L'eccezione è fondata.

In primo luogo, il dato letterale della clausola di cui all'art. 18 della Convenzione è incontrovertibile nel senso di voler devolvere *"tutte"* le controversie future relative all'incarico conferito al professionista ad un collegio arbitrale, ove per *"tutte"* non può che intendersi quelle potenzialmente nascenti da un contratto d'opera come quello di specie. Il diritto di credito maturato dal professionista nell'esecuzione dell'incarico conferitogli è elemento previsto e regolato dal contratto principale e, salvo



espressa previsione contraria, rientra tra le controversie che possono nascere dal contratto principale tra il professionista ed il committente, al pari di quelle aventi ad oggetto l'esatto adempimento della prestazione da svolgere o svolta. Diversamente interpretando si andrebbe, oltre che contro il tenore letterale e sistematico della previsione di cui all'art. 18, anche contro la volontà che le parti hanno inteso divisare con l'accordo, in ragione dell'utilità che esse hanno voluto assicurarsi, in termini di rapidità, riservatezza e competenza tecnica, con la previsione di una riserva di giurisdizione arbitrale. In secondo luogo, per controversie che *"non si fossero potute definire in via amministrativa"* si devono intendere tutte quelle non risolubili tramite l'interazione con la Pubblica Amministrazione con la conseguenza che, al di fuori di questa ipotesi, tutte le altre controversie devono essere definite, secondo la previsione di cui all'art. 18 della Convenzione, da un collegio arbitrale.

In definitiva, stante la piena operatività ed efficacia della clausola di cui all'art. 18 Conv., deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e il decreto ingiuntivo n. 1006/2018 dell'importo di euro 69.173,93, datato 8.06.2016, r.g. 4727/2018 deve essere revocato.

Tutte le altre questioni sono assorbite.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai valori minimi in considerazione della limitata attività svolta e della non complessità delle questioni trattate, seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale di Cagliari per essere competente il Collegio arbitrale indicato dalle parti nella convenzione del 21/12/1990 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1006/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 8.06.2016;



2) Condanna l'ing. *CP_1* *Controparte_1* alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Cagliari, il 26/01/2026.

Il Giudice
(dott. Nicoletta Leone)